



ACCORDO ECONOMICO ANNUALE 2022
Ex art. 8, comma 1 e art. 7, comma 4, lett. a) del Ccnl 21/05/2018
a integrazione del
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCI)
TRIENNIO 2019 - 2021

In data 22/12/2022 presso la sede legale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte pubblica:

Presidente – Dott.ssa Monique Jourdan – Direttrice del Consorzio P [] A []
Componente – Dott.ssa Anna Barbaro – Responsabile dell' Area Amministrativo- Finanziaria P [] A []

- la delegazione sindacale:

OO.SS. Territoriale CGIL FP – Sig. Ernesto Colonna P [] A []
R.S.U. Aziendale – Dott.ssa Elisa Ribotta P [] A []
R.S.U. Aziendale – Dott.ssa Francesca Rivoira P [] A []
R.S.U. Aziendale – Dott.ssa Paola Robert P [] A []

Premesso che:

- In data 20 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCI per il triennio 2019-2021;
- A norma dell'art. 8, comma 7, del Ccnl 21/05/2018, i contrattivi integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;
- *Il 16 novembre 2022 è stato definitivamente stipulato il Ccnl 2019/2021, che all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;*
- Le Parti provvederanno, non appena possibile e previa quantificazione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 da parte dell'Amministrazione comunale, all'apertura delle trattative per la stipula del CCI 2023/2025, che sarà definito alla luce delle novità introdotte dal Ccnl 2019/2021 su richiamato;

Considerato che:

- l'art. 8, comma 1, del Ccnl 21/05/2018, ora applicabile, prevede che i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del medesimo contratto collettivo, possono essere negoziati con cadenza annuale;



- le Parti ritengono di addivenire, in data odierna, alla sottoscrizione dell'accordo definitivo per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili a valere sul fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022;

Rilevato che:

- l'Amministrazione ha provveduto a costituire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, ex art. 67 del Ccnl 21/05/2018 ridetto, con determinazione n. 587 del 27.10.2022;
- con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione
-
- in applicazione delle norme del Ccnl 21/05/2018 (art. 68) e delle disposizioni assunte, nelle materie previste, in sede di contrattazione integrativa, l'utilizzo presuntivo del fondo in parola per l'anno corrente è riepilogato nel prospetto **allegato A)** al presente accordo decentrato.

Atteso che, dall'esame dell'utilizzo presuntivo di cui sopra, emerge una disponibilità residua pari a Euro 87.936,66, di cui Euro 28.723,14 riconducibili alla parte stabile del fondo.

Richiamato l'art. 16 del Ccnl 21/05/2018, in materia di progressioni economiche orizzontali, che ai sensi della disciplina pattizia summenzionata risulta vigente e applicabile nell'anno 2022;

Stabilito quindi di destinare la somma di Euro 1.700,00, a valere sulla parte stabile tuttora disponibile del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 all'effettuazione di nuove progressioni economiche orizzontali in favore del personale dipendente, secondo la disciplina dell'art. 16 del Ccnl 21/05/2018, fissando la decorrenza delle stesse dal 01/12/2022.

Osservato che, per effetto della destinazione di tale somma a nuove p.e.o. l'utilizzo presuntivo del fondo dell'anno 2022 risulta rideterminato come da prospetto allegato B) al presente accordo decentrato.

Considerato, in particolare, che, in esito all'utilizzo come sopra quantificato:

- l'importo residuo destinato alla remunerazione della performance del personale, ammonta presuntivamente a Euro 76.486,66 così suddiviso: Performance Organizzativa: Euro 53.540,66 e Performance Individuale: Euro 22.946,00;
- l'importo residuo per l'indennità di rischio (art. 70 bis comma 1 lettera b) CCNL 2016-2018) è quantificata in € 3.500,00;
- l'importo residuo per indennità maneggio valori (art. 70 bis comma 1 lettera c) CCNL 2016-2018) ammonta a € 950,00.
- l'importo residuo per indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies comma 1 CCNL 2016-2018) ammonta a € 5.300,00.




LE PARTI STABILISCONO,

al termine della riunione, di sottoscrivere l' accordo annuale per l'utilizzo economico delle risorse del fondo dell'anno 2022, ex art. 8, comma 1, e art. 7, comma 4, lett. a), del Ccnl 21/05/2018, a integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo (CCI normativo) vigente per il triennio 2019 – 2021.

Per la delegazione di parte pubblica:

Dott.ssa Monique Jourdan – Presidente delegazione trattante



Dott.ssa Anna Barbaro – Componente delegazione trattante



Per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:


Sig. Ernesto Colonna – Rappresentante sindacale CGIL- FP




Per la delegazione sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria

Dott.ssa Elisa Ribotta



Dott.ssa Francesca Rivoira



Dott.ssa Paola Robert

